

ART. 10

TRASPORTI

Le indennità a titolo di concorso spese di trasporto urbano ed extraurbano sono così stabilite:

- a) Per gli operai di produzione € 2,16/giorno pari a € 0,27 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestata (nei limiti delle otto ore giornaliere per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia);
- b) Per gli impiegati in € 46,71

Nella determinazione dell' indennità di cui al punto a) si è tenuto conto della incidenza della percentuale di cui all'art. 18 del C.C.N.L..

Le predette indennità non sono dovute ai lavoratori che fruiscono dei mezzi di trasporto messi gratuitamente a disposizione dall' impresa.

The lower half of the page contains approximately 15 handwritten signatures in blue ink. The signatures are of various styles, some appearing to be initials or full names, and are scattered across the page, mostly concentrated in the lower right and center areas.

ART. 11

MENSA

Fatte salve le condizioni di miglior favore in atto e quanto disposto dall'art. 88 del C.C.N.L. 19 aprile 2010, l'impresa provvederà alla istituzione di un servizio mensa perché possa essere consumato un pasto caldo dai lavoratori occupati nel cantiere.

Detto servizio potrà essere realizzato o mediante l'allestimento di mensa in cantiere o mediante ricorso a servizi esterni forniti in cantiere o nelle immediate vicinanze ovvero mediante convenzioni con esercizi pubblici presso i quali i lavoratori procederanno al prelievo dei generi alimentari.

Le disposizioni di cui al comma precedente potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.

Il servizio suddetto è subordinato alla richiesta scritta di almeno sedici dipendenti occupati nel cantiere.

Il costo del pasto è suddiviso in misura percentuale pari ad un quarto a carico dei lavoratori e tre quarti a carico del datore di lavoro con un massimale a carico di quest'ultimo per ciascun pasto consumato di € 4,13.

Ove non si renda possibile l'attuazione di quanto sopra previsto, a decorrere dal **01/12/2013** sarà corrisposta un'indennità sostitutiva di € **4,88** giornalieri pari a € **0,61** per ogni ora di lavoro ordinario prestata (nei limiti delle otto ore giornaliere per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia).

Nella determinazione della predetta indennità si è tenuto conto della incidenza della percentuale di cui all'art. 18 del vigente CCNL.

L'indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio di mensa attuato in una delle forme sopra indicate, salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza della organizzazione del cantiere e delle mansioni svolte.

Per gli impiegati l'indennità sostitutiva dal 01/12/2013 è stabilita in € 105,53 mensili.

Sono assorbiti sino a concorrenza i trattamenti eventualmente in atto per lo stesso titolo nelle aziende.

ART. 12

CASSA EDILE

Il contributo a favore della Cassa Edile, a decorrere dallo 01/10/2012 è determinato, nella misura complessiva del 2,80% di cui il 2,33% a carico dell'impresa e lo 0,47% a carico dei lavoratori.

I predetti contributi vengono calcolati sulla retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del C.C.N.L..

Al personale operaio in possesso dei requisiti in seguito indicati ed in forza presso le aziende che alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento sono in regola con il versamento dei contributi (compreso il contributo per gli RLST se dovuto) e degli accantonamenti dovuti alla Cassa Edile, l'Ente provvederà annualmente a fornire n°1 tuta da lavoro sulla quale risulterà apposto il logo degli Enti Bilaterali.

Al fine di consentire l'approvvigionamento di tali indumenti da lavoro, le aziende dovranno presentare apposita richiesta alla Cassa Edile della Provincia di Napoli.

Tali richieste dovranno essere inoltrate, per via telematica, nel periodo dal 1 febbraio al 28 febbraio di ciascun anno. Le domande pervenute oltre il termine del 28 febbraio saranno automaticamente escluse.

Alle domande dovrà essere allegato l'elenco nominativo (con le taglie) del personale operaio, distinto per cantiere di appartenenza, ancora in forza alla data di presentazione della domanda.

Il diritto a ricevere una tuta da lavoro matura solo ed esclusivamente se, rispetto alla data del 30 settembre dell'anno precedente il termine di presentazione della domanda, nei dodici mesi precedenti risultano registrate presso la Cassa Edile della Provincia di Napoli, a nome del lavoratore beneficiario della fornitura:

- a) almeno 1.540 ore effettive di lavoro denunciate oltre le festività contrattuali se l'operaio risulta iscritto alla Cassa da oltre 12 mesi;
- b) una media mensile di almeno 140 ore effettive di lavoro denunciate oltre le festività contrattuali se l'operaio risulta iscritto alla Cassa da oltre sei mesi ma da meno di 12 mesi.

Ogni anno, scaduto il termine di presentazione delle richieste, la Cassa Edile della Provincia di Napoli, dopo aver accertata la tempestività delle domande e la sussistenza di tutti i requisiti innanzi indicati, provvederà:

- a) entro il 31 marzo a redigere apposito elenco, distinto per azienda, dei nominativi degli effettivi aventi diritto;
- b) entro il 15 aprile, visto le offerte di almeno due fornitori operanti nella provincia di Napoli, provvederà a stipulare con il fornitore prescelto una convenzione annuale per la fornitura di tali indumenti di lavoro;
- c) entro il 30 aprile comunicherà all'azienda e al fornitore prescelto i nominativi degli aventi diritto alla prestazione (con le taglie individuali).

Sarà cura della singola azienda, entro il 15 maggio di ogni anno, comunicare ai propri dipendenti l'indirizzo del fornitore medesimo presso il quale gli stessi potranno ritirare gli indumenti da lavoro.

Alla distribuzione e consegna di tali indumenti provvederà esclusivamente il fornitore a mezzo di propri dipendenti ai quali il lavoratore, idoneamente identificato, dovrà rilasciare apposita ricevuta dell'avvenuta consegna del materiale.

Per consentire i dovuti controlli da parte dell'Ente ai fini del pagamento delle relative forniture, il fornitore dovrà trasmettere mensilmente alla Cassa Edile le ricevute di cui sopra e comunque improrogabilmente entro il 30 settembre dell'anno di riferimento per le consegne.

In alternativa è facoltà della Cassa Edile della Provincia di Napoli concordare con il fornitore prescelto che la consegna e la distribuzione di tali indumenti di lavoro avvenga presso il cantiere ovvero presso la sede dell'azienda ove è operante il lavoratore avente diritto alla prestazione. In tal caso sarà cura dell'azienda predisporre le ricevute nominative dell'avvenuta consegna degli indumenti e trasmetterle al fornitore, il quale a sua volta dovrà inoltrarle alla Cassa Edile - mensilmente ed in unico contesto riferito a tutte le Imprese interessate - e comunque entro il 30 settembre dell'anno in cui dette consegne risultano avvenute.

La Cassa Edile è vincolata a contenere il costo unitario di tale modalità di consegna in misura non superiore al 10% del costo unitario della relativa fornitura.

Resta inteso che in ogni caso la consegna e la distribuzione degli indumenti da lavoro dovrà essere effettuata senza alcun utilizzo del personale della Cassa Edile o degli altri Enti bilaterali.

Le parti convengono che, entro il mese di marzo 2014, valuteranno le implicazioni economiche, organizzative e gestionali che andranno ad impattare sulla Cassa Edile in riferimento alla modifica di cui al punto precedente.

ART. 13

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE

Il contributo a carico delle Imprese in favore del C.F.M.E. della provincia di Napoli, da versare alla Cassa Edile, a decorrere dallo **01/10/2012** è determinato nella misura dello 0,75% delle retribuzioni di cui al punto 3 dell'art. 24 del CCNL.

Le parti concordano di incontrarsi semestralmente per la programmazione della formazione professionale nell'edilizia, secondo lo spirito del CCNL, al fine di favorire la formazione di giovani lavoratori da inserire nell'attività edilizia, nonché della riqualificazione professionale di lavoratori edili già occupati per i quali le aziende richiedano il predetto intervento formativo.



A collection of approximately 15 handwritten signatures in blue and black ink, arranged in a circular pattern across the lower half of the page. The signatures vary in style, with some being highly stylized and others more legible. The blue ink signatures are more prominent, while the black ink ones are scattered throughout the arrangement.

ART. 14

**COMITATO PARITETICO TERRITORIALE
PER LA PREVENZIONE INFORTUNI,
L'IGIENE E L'AMBIENTE DI LAVORO**

Il contributo a carico delle Imprese, di finanziamento al Comitato, da versare alla Cassa Edile di Napoli, a decorrere dallo **01/10/2012** è determinato nella misura dello 0,75% delle retribuzioni di cui al punto 3 dell'art. 24 del CCNL.

ART. 15

AMBIENTE DI LAVORO

Le parti confermano il loro impegno al pieno rispetto dell'art. 85 del CCNL che si intende qui integralmente riportato.

Fermo restando tutti gli obblighi sanciti dal D. Leg.vo n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. in tema di Sicurezza ed Igiene negli ambienti di lavoro, le imprese dovranno fornire a tutti i propri lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuali occorrenti per l'espletamento delle attività ricomprese tra le mansioni agli stessi assegnate.

La Cassa Edile della Provincia di Napoli provvederà, entro il 28 febbraio di ogni anno, a stipulare una convenzione annuale con almeno due fornitori di materiale antinfortunistico operanti nella provincia di Napoli ai quali le imprese potranno rivolgersi per l'acquisto dei D.P.I.


Entro il 30 aprile di ogni anno, la Cassa Edile renderà noto alle aziende iscritte i nominativi dei fornitori convenzionati e i prezzi da questi offerti per l'acquisto dei D.P.I.

Al personale operaio in forza da almeno sei mesi presso le aziende ed in possesso dei requisiti indicati nel precedente art. 12, la Cassa Edile della Provincia di Napoli provvederà, annualmente, a fornire n° 1 tuta da lavoro sulla quale risulterà apposto il logo degli Enti Bilaterali. La consegna degli indumenti avverrà con le modalità indicate nel precedente art. 12.

Il costo di tale prestazione sarà a carico degli Enti bilaterali secondo le seguenti quote:

Cassa Edile	70%
C.P.T.	15%
C.F.M.E	15%

Le OO.SS. costituite si impegnano nel promuovere un'azione permanente al fine di sensibilizzare i lavoratori all'uso costante dei D.P.I.



ART. 16

COMMISSIONE PARITETICA DI COORDINAMENTO DEGLI ENTI

Al fine di realizzare un'attività di supporto e coordinamento degli Enti Paritetici della provincia di Napoli, é costituita la "Commissione Paritetica di Coordinamento Attività Enti Paritetici".

La Commissione suggerirà orientamenti tesi a favorire un maggiore livello di collegamento e coordinamento funzionale degli Enti nel pieno rispetto delle prerogative statutarie e contrattuali di ciascuno di essi.

La Commissione sarà attivata, su iniziativa delle parti firmatarie del presente Contratto Integrativo di concerto con i Comitati di Presidenza degli Enti, su specifiche problematiche formalizzate con apposita richiesta scritta.

La "Commissione Paritetica di Coordinamento degli Enti" sarà composta da n°6 componenti di cui 3 nominati dall'ACEN e 3 nominati dalle OO.SS. dei lavoratori.



A collection of approximately 12 handwritten signatures in blue ink, scattered across the lower half of the page. One signature is clearly legible as "Peters Biffi". The other signatures are stylized and difficult to decipher.

ART. 17

ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE

Fermo restando quanto disposto in materia dal Regolamento Nazionale, dall'art. 29 del CCNL e dall'Accordo nazionale 11 Giugno 1997, gli oneri derivanti dalla disciplina dell'Anzianità Professionale Edile è a carico delle Imprese nella seguente misura:

- A.P.E. ordinaria 2,30%;

I contributi così determinati sono computati sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del CCNL per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 17.

Le parti stabiliscono che il contributo per Anzianità Professionale Edile (APE) potrà essere variata nel corso del presente contratto in relazione all'andamento della gestione. Nel caso di variazione contributiva, la nuova misura avrà decorrenza secondo quanto stabilito tra le organizzazioni territoriali firmatarie del presente contratto integrativo.



A collection of approximately 15 handwritten signatures in blue ink, scattered across the lower half of the page. The signatures vary in style, from simple initials to more complex, stylized cursive. Some are clearly legible, while others are more abstract. The signatures are arranged in a loose, non-linear pattern.

ART. 18

PREVIDENZA INTEGRATIVA

Le parti si danno atto di quanto stabilito in materia a livello nazionale sul Fondo Prevedi.

Tenuto conto della attuale consistenza del Fondo di riserva Prevedi, le parti decidono di destinare, a decorrere dal **01/10/2012**, una contribuzione pari allo 0,10% al Fondo per la "Previdenza complementare di settore", ritenendo tale contributo congruo alle attuali finalità di gestione dello stesso.

Le parti convengono di effettuare incontri periodici per monitorare gli sviluppi e l'andamento del Fondo anche in relazione alla consistenza della dotazione finanziaria stabilita.

Qualora le determinazioni a livello nazionale e/o territoriale dovessero prevedere la soppressione del costituendo fondo di mutualizzazione oneri "Prevedi" le parti si incontreranno per decidere la diversa destinazione del contributo e delle riserve accantonate.

The image shows approximately 15 handwritten signatures in blue ink, scattered across the lower half of the page. The signatures vary in style, from simple initials to more complex, stylized cursive marks. Some are clearly legible, while others are more abstract scribbles.

ART. 19

ISTITUTO DI PATRONATO

Ai Patronati INAS-CISL, INCA-CGIL, ITAL-UIL é consentito di esercitare nei cantieri della provincia di Napoli le attività loro attribuite dal D.L.C.P.S. 29 luglio 1947 n. 804 fuori orario dell'orario di lavoro.



ART. 20

TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

Il tentativo di conciliazione di cui all'art. 103 del CCNL va effettuato dinanzi alla Commissione paritetica di conciliazione di cui all'Accordo 28 Luglio 1989 allegato al presente contratto, del quale forma parte integrante.

Le parti si danno atto reciprocamente di aver rinnovato la vigenza dell'Accordo 28 Luglio 1989 in quanto non intervenuta alcuna disdetta dello stesso.

The image shows approximately 15 handwritten signatures in blue ink, arranged in a loose, non-organized pattern across the lower half of the page. The signatures vary in style, from simple initials to more complex, stylized cursive. Some are clearly legible, such as 'Polo', while others are more abstract scribbles or initials.

ART. 21

QUOTE DI ADESIONE CONTRATTUALE E QUOTE SINDACALI

A) Quote di adesione contrattuale.

Le quote di adesione contrattuale in favore delle Associazioni territoriali (ACEN e Associazioni di parte operaia che hanno stipulato il presente contratto) restano determinate nella misura paritetica dello 0,85% e vengono calcolate sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del C.C.N.L. maggiorati del 18,50% e del 4,95%.

Le quote di adesione contrattuale in favore dell'ANCE e delle Associazioni nazionali di parte operaia che hanno stipulato il CCNL 19 Aprile 2010 restano determinate nella misura paritetica dello 0,18% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del CCNL maggiorati del 18,5% e del 4,95%.


Per l'erogazione delle quote di adesione contrattuale in favore delle organizzazioni territoriali si provvede secondo le seguenti disposizioni.

Le quote di adesione contrattuale a carico degli operai sono trattenute dai datori di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga, unitamente al contributo da essi dovuto alla Cassa Edile suddetta e sono versate, a cura dei datori di lavoro alla Cassa Edile della Provincia di Napoli in una con la quota a loro carico e con il contributo paritetico ad essa dovuto ai sensi dell'art. 12 del presente contratto.

Le quote di adesione contrattuale a carico del datore di lavoro rimosse dalla Cassa Edile saranno da quest'ultima versate all'Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli.

Le quote di adesione contrattuale a carico dei lavoratori rimosse dalla Cassa Edile saranno da quest'ultima versate ai tre Segretari responsabili pro tempore delle Associazioni dei lavoratori firmatari del presente contratto.

Il versamento delle somme comunque incassate dalla Cassa Edile per quote di adesione contrattuale indipendentemente dal periodo di competenza, a tutto il 31 dicembre, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre di ciascun anno, deve essere effettuato dalla Cassa Edile stessa all'ACEN ed



alle Associazioni sindacali dei lavoratori rispettivamente entro i mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre.

Il versamento delle quote di adesione contrattuale a carico dei lavoratori deve essere effettuato congiuntamente ai tre Segretari pro tempore delle Associazioni dei lavoratori negli Uffici della Cassa Edile nel giorno ed ora stabiliti dal Presidente della Cassa Edile, previa redazione di un verbale in quattro originali, uno dei quali resterà presso la Cassa stessa, come ricevuta di versamento. In caso di rifiuto da parte anche di uno solo dei Segretari responsabili dei tre Sindacati stipulanti, di sottoscrivere il verbale, o in caso di sua ingiustificata assenza, l'intero importo delle quote di adesione contrattuale a carico degli operai resterà depositato presso la Cassa Edile fino a quando i tre Segretari responsabili avranno sottoscritto il verbale.

Le somme riscosse verranno ripartite tra i tre Sindacati secondo i criteri tra di loro concordati e senza l'intervento di Rappresentanti della Cassa Edile la quale comunque declina ogni responsabilità in materia.

L'intervento della Cassa Edile per l'esazione delle quote di adesione contrattuale dovute dall'impresa all'ACEN nonché l'intervento delle imprese e della Cassa Edile per l'esazione delle quote di adesione contrattuale dovute dagli operai alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori non producono novazione o comunque modifica dei rapporti giuridici tra le imprese e l'ACEN e tra gli operai e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori. La Cassa Edile, per quanto concerne l'esazione delle quote di adesione contrattuale a carico delle imprese e le imprese e la Cassa Edile, per quanto concerne l'esazione delle quote di adesione contrattuale a carico degli operai, restano esonerate da ogni responsabilità, sotto il profilo sia sostanziale e sia processuale. Il servizio di esazione, sia da parte delle imprese e sia da parte della Cassa Edile, viene effettuato gratuitamente.

Le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, in favore delle quali il servizio viene effettuato, rinunciano a loro volta, al pagamento di interessi maturati sulle somme depositate.

Le quote di adesione contrattuale in favore delle Associazioni nazionali, vengono trattenute dalle imprese e versate alla Cassa Edile con le stesse modalità previste per quelle territoriali.

Il gettito complessivo delle quote sarà ripartito in due parti uguali di cui una di spettanza dell'ANCE e l'altra da attribuire cumulativamente alle Federazioni nazionali di parte operaia che hanno stipulato il CCNL 19 Aprile 2010.

Ogni sei mesi, la Cassa Edile provvederà a rimettere alle Organizzazioni Nazionali predette la somma di rispettiva competenza con le modalità descritte nella convenzione di affidamento stipulata.

B) Contributi sindacali.

E' in facoltà degli operai di cedere, mediante deleghe, un importo semestrale, da prelevarsi sugli accantonamenti effettuati a favore degli operai medesimi presso la Cassa Edile.

Le modalità per il rilascio e la revoca delle deleghe per le trattenute e per i versamenti, sono quelle previste dall'Accordo nazionale 25 luglio 1996 (riportato nel C.C.N.L. 19 Aprile 2010) e dalle disposizioni in materia previste dal D. Leg.vo 196/03.

La Cassa Edile resta sollevata da qualsiasi danno o molestia le potesse derivare, sia pure in via indiretta, a causa dell'esplicazione del servizio di cui sopra, anche in riferimento all'art. 26 della legge 20.5.1970 n. 300.

Le parti si danno atto che la disciplina contenuta nel presente articolo costituisce piena e integrale attuazione dell'art. 26 della legge 20.5.1970 n. 300.



ART. 22

FONDO DI PREMIALITA'

Al fine di promuovere il lavoro regolare, rafforzare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, migliorare attraverso percorsi di formazione mirata la competenza delle risorse umane che operano nel settore edile, le parti, stabiliscono di istituire, in via sperimentale per **24 mesi** con decorrenza dal **1° ottobre 2012 e termine il 30 settembre 2014**, la costituzione di un **"Fondo di Premialità"** con un contributo a carico dei datori di lavoro dello **0,18%** da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL 19.04.2010.

Alle Imprese iscritte e versanti in Cassa Edile della Provincia di Napoli, in possesso dei requisiti di seguito indicati, verrà riconosciuto, annualmente, una premialità il cui importo sarà prelevato dal suddetto "Fondo di Premialità".

Per accedere a tale premio, ogni anno, a partire dall'anno 2013, nel periodo 1° dicembre - 31 dicembre, pena decadenza, le imprese in possesso dei requisiti di seguito indicati dovranno inviare alla Cassa Edile della Provincia di Napoli, secondo le procedure da questa indicate, la richiesta di premialità su apposito modulo predisposto dall'Ente da stampare su carta intestata dell'impresa con firma originale del Titolare/Legale Rappresentante. Alla richiesta dovrà essere allegata la dichiarazione di cui al successivo punto 3. Le domande pervenute oltre il termine del 31 dicembre saranno automaticamente e tassativamente escluse.

Per l'ottenimento della premialità le imprese dovranno soddisfare i requisiti di sotto elencati che si intendono riferiti ai 12 mesi dell'esercizio gestionale della Cassa Edile (**1/10 - 30/09**) precedente il termine di presentazione della richiesta di premialità:

- 1) Essere in regola, ai fini BNI, con i versamenti contributivi dovuti alla Cassa Edile della Provincia di Napoli (compreso il contributo per l'RLST se dovuto) con riferimento al 30/09 dell'anno in cui si riferisce la domanda;
- 2) Aver trasmesso regolarmente alla Cassa Edile della Provincia di Napoli i dati dei lavoratori occupati distinti per singolo cantiere della Provincia di Napoli nell'ambito della ordinaria denuncia telematica mensile;
- 3) Aver accertato che, in caso di nuove assunzioni per il primo ingresso dei lavoratori nel settore edile, i lavoratori abbiano effettuato il corso di formazione denominato **"16 ore prima"** presso il **Centro Formazione**

Maestranze Edili della Provincia di Napoli o presso un qualsiasi Ente Paritetico di Formazione presente sul territorio nazionale costituito tra l'ANCE e le OO.SS. Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil. Tale avvenuto accertamento dovrà essere comprovato a mezzo auto dichiarazione redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda.

- 4) Aver inviato al **Comitato Paritetico Territoriale della Provincia di Napoli** (e per conoscenza alla Cassa Edile della Provincia di Napoli), per ciascun cantiere in corso nella provincia di Napoli, richiesta di un intervento di consulenza in cantiere da parte di un tecnico del CTP allo scopo di accertare la corretta esecuzione degli apprestamenti prevenzionali.

La Cassa Edile della Provincia di Napoli, accertata la tempestività della domanda e verificato il possesso di tutti i requisiti previsti per l'ottenimento della premialità, accrediterà all'azienda avente diritto l'importo della premialità così stabilito:

per ciascun operaio che avrà raggiunto un minimo di 140 ore ordinarie effettive lavorate/mese, nell'esercizio gestionale della Cassa Edile (1/10-30/09) precedente il termine di presentazione della richiesta di premialità, verrà accreditato lo 0,18% sulla contribuzione mensilmente versata di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL 19.04.2010.

Si precisa che per quanto concerne la verifica del requisito di cui al precedente punto 4, la Cassa Edile si dovrà avvalere del supporto del CPT da attuarsi con le modalità che verranno stabilite dai due Enti.

La Cassa Edile della Provincia di Napoli entro il 28 febbraio di ogni anno comunicherà alle aziende aventi diritto l'importo ad esse riconosciuto quale premialità. Le aziende potranno avvalersi di tale credito di premialità in detrazione ai contributi che andranno a versare all'Ente entro e non oltre il successivo 30 settembre dello stesso anno. In nessun caso il credito della premialità può essere oggetto di liquidazione autonoma all'impresa.

Trascorso il suddetto termine del 30 settembre, le imprese che non avranno effettuato tale conguaglio perderanno il diritto all'ottenimento della premialità e la Cassa Edile provvederà ad annullare il relativo credito.

ART. 23

CALCESTRUZZO

In aggiunta a quanto stabilito nella declaratoria di cui all'art. 77 del CCNL 19 Aprile 2010 si considera operaio specializzato l'autista di autobetoniera e l'autista di autopompa da calcestruzzo, sempre ch  abbia svolto tali mansioni per almeno sei mesi consecutivi anche presso altra impresa.

ART. 24


DISPOSIZIONI GENERALI

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 118 e 119 del CCNL 19 Aprile 2010 gli allegati A,B,C,D,E,F,G,H,I, costituiscono parte integrante del presente contratto integrativo provinciale.

ART. 25

NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo provinciale integrativo di lavoro, valgono le norme di cui al C.C.N.L. 19 Aprile 2010.

A collection of approximately 15 handwritten signatures in blue ink, scattered across the lower half of the page. The signatures vary in style, from simple initials to more complex, stylized names. One signature on the right side is notably larger and more prominent than the others.

ART. 26

VALIDITA' E DURATA

Il presente Contratto, valido in Provincia di Napoli per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel CCNL sopra richiamato e per tutti gli operai e impiegati da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura dell'impresa stessa e dalla sua provenienza, entra in vigore il **01 ottobre 2012**, salvo quanto diversamente disposto nei singoli articoli del contratto medesimo e avrà durata fino al **31 dicembre 2013**, fatto salvo quanto stabilito dalla contrattazione nazionale.

Le Parti firmatarie del presente contratto si impegnano reciprocamente a non promuovere e/o sottoscrivere altri contratti collettivi per il settore delle costruzioni edili aventi effetto nella Provincia di Napoli.

Viceversa, nel caso in cui con riferimento al settore delle costruzioni edili della Provincia di Napoli, le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto dovessero concordare con altre associazioni datoriali condizioni sia retributive che normative meno onerose di quelle previste dal CCNL 19.04.2010 e dal presente contratto provinciale che ne costituisce parte integrante, si conviene tra le parti che tali condizioni più favorevoli si intendono automaticamente estese anche alle aziende edili associate all'ACEN.

A collection of approximately 15 handwritten signatures in blue ink, scattered across the lower half of the page. The signatures vary in style, from simple initials to more complex, stylized cursive. Some are clearly legible, while others are more abstract. The names 'Pellegrini' and 'Belli' are partially visible on the right side.